

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019 CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO 2019

Queste sono le modifiche che interverranno in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici a partire dal 1° luglio p.v.

FATTURAZIONE IMMEDIATA

Sino al 30-06-2019

La fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (normalmente: consegna o spedizione della merce – incasso del corrispettivo nelle prestazioni di servizi).

Dal 1° luglio 2019

La fattura immediata:

- Dovrà riportare nella fattura la data di effettuazione dell'operazione (esempio 3 luglio),
- Potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 10 gg. (esempio 13 luglio).

UTILITA' PRATICA DELLA MODIFICA: più tempo a disposizione per la trasmissione allo SdI.

FATTURAZIONE DIFFERITA

Sino al 30/06/2019

Per:

- cessioni di beni con consegna o spedizione documentata da documento di trasporto (ddt) recante l'identificazione dei soggetti- natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione;
- effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;

- a) unica fattura, con dettaglio operazioni, da emettere con data compresa tra il 1° ed il 15 del mese successivo;
- b) da trasmettere allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo,
- c) iva da liquidare nel mese di effettuazione dell'operazione.

Dal 1° luglio 2019

- a) unica fattura con dettaglio operazioni da emettere con la data **dell'ultima operazione**;
- b) da trasmettere allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo;
- c) iva da liquidare nel mese di effettuazione dell'operazione.

UTILITA' PRATICA DELLA MODIFICA: per il contribuente nessuna.

Per il Fisco rilevare che l'importo dell'iva indicato nella fattura deve concorrere alla liquidazione del mese indicato nella data dell'ultima operazione.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE

Andrà versata, se dovuta, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Sulla base delle fatture recanti l'addebito dell'imposta di bollo, L'Agenzia delle Entrate renderà noto nel portale "FATTURE E CORRISPETTIVI" l'importo dovuto.

Media partner



www.sogesi.it



ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

Le fatture emesse dovranno recare, oltre agli altri dati già previsti, l'unica o l'ultima data di effettuazione dell'operazione, così da consentire di stabilire con certezza:

- il mese di competenza della relativa liquidazione iva.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Nessuna variazione

DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

Esemplifichiamo:

- fattura acquisto datata 28.09.2019 – inviata dal fornitore l'8 ottobre – ricevuta il 10 ottobre – annotata entro il 15 ottobre:

- iva detraibile nella liquidazione del mese di settembre.

Medesimo discorso per le liquidazioni trimestrali:

nell'esempio sopra riportato la relativa iva sarà detraibile nella liquidazione del 3 trimestre.

ECCEZIONE

Fatture a cavallo d'anno:

fattura acquisto datata 28.12.2019 – inviata dal fornitore il 30.12.2019 – ricevuta il 3 gennaio 2020 – annotata entro 15 gennaio 2020:

- iva detraibile nel 2020.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

*Dal 1° luglio 2019, le imprese che hanno **conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore ad euro 400.000,00:***

- **non** potranno più emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale,
- **dovranno trasmettere** in via telematica i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Cosa dovranno emettere ?

- fattura elettronica, o
- il nuovo "documento commerciale" (DC) : che dovrà contenere:
 - o data e ora di emissione; numero progressivo;
 - o ditta, denominazione o ragione sociale dell'emittente; numero di partita iva;
 - o ubicazione dell'esercizio;
 - o descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio Aic);
 - o ammontare del corrispettivo complessivo, di quello pagato e modalità di pagamento;
 - o aliquota iva applicata ovvero natura dell'operazione senza iva.

Se il Cliente vuole che il documento abbia valenza fiscale, *dovrà richiederlo al momento dell'acquisto*. In questo caso il documento commerciale dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente stesso.

Diventa anche importante che il Cliente decida **subito se desidera la fattura**, così da evitare di dover stornare il documento commerciale (DC) senza motivo.